

02E

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
dal 8/03/2017 al 22/03/2017
Il Responsabile U.O. Affari Generali
(dott. Michele Regaelli)

Deliberazione n. 126 del 23 FEB. 2017

Tit. di Class. 1.1.02

A67
DB/MRo

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sulla TAC mod. Brightspeed Elite e relativi accessori e UPS, installata presso l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano, per un periodo di 36 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel e determinazioni conseguenti. CIG. 6975051A2A.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4478, è stata costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale "ASST NORD MILANO", comprendente il territorio degli ex Distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni e i Poliambulatori dell'ex AO ICP e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, dell'allegato 1, della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei contratti e nelle procedure in corso di approvazione dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento;

RICORDATO che l'allora A.O. ICP, con successive determinazioni nn. 248/2015 e 163/2016 ha autorizzato la prosecuzione del contratto di manutenzione inerente la TAC mod. Brightspeed Elite composta di relativi accessori e UPS installata presso il Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni, sino al 31 gennaio 2017, alla società produttrice dell'apparecchiatura, GE Medical Systems Italia Spa al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione su un'apparecchiatura di alta tecnologia quale è la TAC modello Brightspeed Elite in oggetto nelle more di individuare la soluzione di affidamento più consona alle esigenze aziendali;

RICHIAMATE le DD.GG.RR. n. X/4702/2015 e n. X/5954/2016 inerenti le determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016 e per l'esercizio 2017, che confermano l'obbligo per gli Enti Sanitari di ricorrere in via graduata all'utilizzo delle convenzioni stipulate dall'Azienda

Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.a.) e/o convenzioni Consip S.p.a., laddove non presenti Convenzioni ARCA S.p.a.;

ACCERTATO che, in funzione di quanto sopra e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acquisti per forniture di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari pubblici, alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto un contratto generale per l'acquisizione del servizio in argomento cui poter far ricorso, stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.a.) e Consip S.p.a., come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, conservati agli atti del procedimento;
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione e Accordi Quadro in fase di espletamento o aggiudicati da Consip S.p.a. o ARCA S.p.a. aventi ad oggetto il presente servizio, come si evince dagli elenchi dei predetti bandi, conservati agli atti del procedimento e che il suddetto servizio non rientra neppure nella programmazione 2017/2018 della centrale regionale d'acquisto, ARCA Spa, in quanto trattasi di manutenzione su apparecchiature di alta tecnologia;

VERIFICATO che ARCA Spa con nota inviata in data 12 gennaio 2017, conservata agli atti del procedimento, in merito alle categorie di beni e servizi di gestione esclusiva delle centrali di committenza, tra cui ARCA Spa - cui al DPCM 24 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9 febbraio 2016 - ha comunicato che *"si è ritenuto di escludere l'alta tecnologia, tra cui le TAC, in quanto la manutenzione di queste apparecchiature non rientra in un sistema integrato"*;


ATTESO che le suddette DGR ribadiscono, tra l'altro, che per gli acquisti non contemplati nei contratti/convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e/o da ARCA *"in via residuale, le Aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto"*;

RICORDATO che la succitata DGR n. X/4702/2015 ha ridefinito l'assetto dei consorzi regionali quali unioni formali di acquisto e che, con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136, questa ASST ha aderito all'unione formalizzata interaziendale in materia di acquisti denominata "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle ASST di Milano e provincia;

PRESO ATTO:

- che l'ASST Nord Milano ha comunicato alle Aziende Sanitarie facenti parte del citato consorzio, mediante pubblicazione sulla piattaforma informatica "Forum Gare aggregate di Regione Lombardia", la necessità di procedere all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio in parola affinché le stesse potessero manifestare il proprio interesse ad aggregarsi;
- che nessuna Azienda ha manifestato il proprio interesse ad aggregarsi per la tipologia di servizio in oggetto;

RILEVATA, pertanto, in funzione di quanto sopra esposto, la necessità di attivare



una procedura di gara aperta da esperirsi in forma autonoma, volta all'affidamento del servizio di manutenzione, per un periodo di 36 mesi, per la TAC modello Brightspeed Elite e relativi accessori e UPS, installata presso l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano, per un valore complessivo pari a € 195.470,00 (IVA escl.), al fine di continuare a garantire i servizi essenziali, nell'interesse dell'individuo e della collettività nonché nel rispetto dei principi costituzionali del diritto alla tutela e cura della salute;

DATO ATTO, al riguardo, che - in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. X/4702/2015 e ribadito dalla recente DGR n. X/5954/2016, con riferimento all'attivazione di procedure d'acquisto autonome - questa ASST ha comunicato alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia con nota del 19 febbraio 2017 prot. 954, secondo le modalità dalle stesse indicate, l'intenzione di procedere all'esperimento di gara autonoma per le motivazioni sopra esposte e che la stessa, con nota depositata agli atti, ne ha preso atto;

DATO ATTO che operando questa ASST nell'ambito del sopra richiamato consorzio regionale di appartenenza, CAESP Milano, si è provveduto ad inserire, negli atti di gara la "Clausola di adesione successiva", che prevede che le Aziende che hanno aderito al Consorzio avranno facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria l'erogazione del servizio in parola, alle medesime condizioni economiche offerte in gara, entro i primi 24 mesi decorrenti dalla data di affidamento e fino ad un valore massimo pari 100% dell'importo di aggiudicazione complessivo, così come meglio specificato all'art. 29 del Capitolato Speciale;

PRECISATO che in ottemperanza a quanto definito dal comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto "affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante" nonché condiviso dalla più recente giurisprudenza:

- la predetta clausola di adesione postuma indica in modo sufficientemente chiaro, determinato ed omogeneo:
 - sotto il profilo soggettivo, l'individuazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire;
 - sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, ai fini sia del calcolo del valore stimato dell'affidamento ex art. 35 d.lgs. 50/2016 sia della determinazione dei requisiti speciali di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016 e degli importi cauzionali prescritti;
 - l'oggetto dell'appalto e il contenuto delle offerte in modo tale che il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara;
- l'adesione successivamente disposta avviene senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla *lex specialis* della gara originaria;

VISTI gli atti di gara costituiti più dettagliatamente dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara (riportanti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, le caratteristiche essenziali del servizio in oggetto, gli elementi di valutazione e le modalità di espletamento della procedura), dai relativi allegati, allo scopo redatti dal

con apposito provvedimento, che ci si riserva di adottare successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs n. 50/2016 che espressamente cita: *"Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"*;

ATTESO che:


- ai sensi degli artt. 29, 36, comma 9 ed artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/16, si procederà alla pubblicizzazione della gara mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sulla piattaforma regionale Sintel, sul sito internet dell'ASST Nord Milano, nonché alla pubblicazione dell'estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;
- il contributo dovuto dall'Azienda committente all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 05.03.2014 ammonta ad Euro 225,00;

TENUTO CONTO, altresì, che il pagamento delle spese per la pubblicazione degli atti di cui sopra è determinabile in € 2.000,00 Iva compresa, da annotarsi al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione, e che tale contributo, ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 221 del 17 dicembre 2012 e dall'art. 216, comma 11 D. Lgs. 50/2016, sarà a carico dell'aggiudicatario mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

STABILITO che il Seggio di gara sarà presieduto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) assistito da due testimoni;

PRECISATO, da ultimo, che, in deroga all'art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del suddetto Decreto n. 50/2016, questa ASST opera ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 10 del decreto medesimo per cui "sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

CONSIDERATA la necessità - in ragione della scadenza del contratto vigente fissata per il 31 gennaio 2017 e nelle more dell'esperimento della procedura di gara volta all'individuazione del contraente affidatario del servizio oggetto del presente provvedimento - di assicurare l'erogazione del servizio in parola, pro-



rogando il suddetto contratto con l'attuale gestore GE Medical Systems Italia Spa per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara per un periodo stimato di 8 mesi, decorrenti dal 01 febbraio 2017 sino alla data del 30 settembre 2017 per un importo pari a € 43.010,00, con facoltà di recesso anticipato in capo a questa Azienda, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, nella ipotesi in cui si addivenisse all'aggiudicazione prima della data suindicata;

DATO ATTO che in ordine all'esigenza di proseguire il servizio con l'attuale contraente:


- la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. I bis, 13 febbraio 2006, n. 1062 e TAR Sicilia - Catania, sez. IV n. 1119 del 15.04.2010) ha confermato che: "l'esercizio della proroga, corrisponde ad una facoltà legittimamente esercitabile dall'Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare – previa stipula di nuovo rapporto negoziale – l'attività stessa";
- la predetta proroga si configura, pertanto, come una mera "proroga tecnica" al fine di non interrompere il servizio nelle more dell'aggiudicazione del nuovo servizio mediante la procedura di gara indetta con il presente atto (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151 del 07 aprile 2011);

RILEVATO che la società GE Medical Systems Italia Spa ha assolto fino ad oggi l'incarico affidato conformemente agli obblighi contrattuali;

RICHIAMATO il disposto della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia del 4 agosto 2015 n. X/3993 avente ad oggetto "ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2015", che, nell'Allegato A, comma 2.1 "Indicazioni relative all'acquisto di beni e servizi, espressamente dispone che "Gli Enti del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori di beni e servizi (...) una rinegoziazione dei relativi contratti, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. La rinegoziazione deve garantire un abbattimento su base annua del 5,0% del valore complessivo dei contratti in essere."

DATO ATTO che, con nota del 23 gennaio 2017 è stata chiesta alla società GE Medical Systems Italia Spa la disponibilità a proseguire nell'esecuzione del servizio sino al 30 settembre 2017 e contestualmente - in ottemperanza al disposto normativo sopra richiamato - di formulare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi attualmente praticati;

ACQUISITA la disponibilità della società GE Medical Systems Italia Spa a proseguire il servizio manutentivo sull'apparecchiatura interessata per il tempo strettamente necessario all'esperimento della gara d'appalto per l'individuazione del



nuovo contraente, stimato sino alla data del 30 settembre 2017;

RISCONTRATO che la suddetta società ha comunicato l'impossibilità a procedere ad una riduzione dell'attuale canone contrattuale in quanto: *"....la copertura contrattuale full risk e la release del sistema CT, ancora quella originale, non consentono alcun decremento di prezzo."*;

DATO ATTO che l'importo stimato per la suddetta proroga, per il periodo dal 1 febbraio 2017 al 30 settembre 2017, ammonta a € 43.010,00= Iva esclusa, pari ad € 52.472,20 Iva inclusa – che sarà annotato al conto di bilancio di competenza, riportato nell'ultimo foglio allegato al presente provvedimento;

ATTESO la S.C. proponente ha acquisito dalla S.C. Economico Finanziaria l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della S.C. Provveditorato Economato, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;


- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione, per un periodo di 36 mesi, sulla TAC mod. Brightspeed Elite e relativi accessori e UPS, installata presso l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano, mediante impiego della Piattaforma telematica regionale Sintel;
2. di approvare gli atti di gara all'uopo predisposti (Bando di gara, Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati nonché bozza del relativo contratto di affidamento), conservati agli atti del procedimento;
3. di prendere atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti della società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi e relativa ponderazione:
 - prezzo massimo 40 punti;
 - qualità massimo 60 punti;
4. di nominare con successivo provvedimento la Commissione cui affidare l'incarico della valutazione qualitativa ed economica delle offerte delle società concorrenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;



5. di disporre la pubblicizzazione del bando di gara, ai sensi 29, 36, comma 9 ed artt. 72, 73, 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/16, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sulla piattaforma regionale Sintel, sul sito internet dell'ASST Nord Milano, nonché dell'estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;
6. di annotare il costo presunto fornitura del servizio derivante dal presente provvedimento, sul competente conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione, per l'importo di **€ 195.470,00**, IVA esclusa, pari a **€ 238.473,40** IVA (22%) inclusa e così suddiviso:
 - Anno 2017 (dal 01.10.17 al 31.12.17)= € 19.872,80= Iva inclusa;
 - Anno 2018= € 79.491,13= Iva inclusa;
 - Anno 2019= € 79.491,13= Iva inclusa;
 - Anno 2020 (dal 01.01.20 al 30.09.20)= € 59.618,35= Iva inclusa.
7. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016, l'importo massimo presunto della fornitura di che trattasi è calcolato in € 456.096,67 al netto di IVA, di cui € 195.470,00, quale valore relativo alla opzione "Clausola di adesione successiva" pari al 100%, ed € 65.156,67 per il periodo di proroga stimato in 12 mesi, così come meglio specificato negli atti di gara;
8. di annotare il costo di Euro 225,00 - a titolo di contributo posto a carico della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 05.03.2014 - al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
9. di autorizzare il pagamento delle spese per la pubblicazione degli atti di gara (di cui al precedente punto 6), pari a previsti Euro 2.000,00 IVA compresa, da annotare al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione, precisando che tale contributo, ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 221 del 17 dicembre 2012 e dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sarà a carico dell'aggiudicatario mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
10. di dare atto che il seggio di gara sarà presieduto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) assistito da due testimoni;
11. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Luigi Ortaglio, Responsabile della S.C. Provveditorato Economato;
12. di riservarsi la facoltà di non aggiudicare o eventualmente revocare la procedura di gara in oggetto qualora Consip Spa o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa) attivassero, nelle more dell'espletamento della stessa, una convenzione avente ad oggetto l'erogazione di un servizio comparabile ed adeguato a quello oggetto del presente provvedimento;



13. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la prosecuzione del contratto di manutenzione in essere con la società GE Medical Systems Italia Spa, per un periodo di 9 mesi – decorrenti dal 1 febbraio 2017 al 30 settembre 2017 - per un importo pari ad € 43.010,00= Iva esclusa, pari ad € 52.472,20 Iva inclusa sul conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione, riservandosi, in proposito, la facoltà di recesso anticipato dal contratto senza alcun indennizzo in capo all'ASST committente, nelle ipotesi in cui si addivenisse all'aggiudicazione della gara prima del 30 settembre 2017;
14. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
15. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
17. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.


(atti n. 1720/2016)

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(dott. Cesare Candela)




IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Marco Paternoster)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Pamela Moser)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi).



deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 23 FEB. 2017, avente all'oggetto:

“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sulla TAC mod. Brightspeed Elite e relativi accessori e UPS, installata presso l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano, per un periodo di 36 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel e determinazioni conseguenti. CIG. 6975051A2A”

Il sottoscritto Responsabile della S.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente S.C. Economico Finanziaria l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 64.25.06 descrizione: “Manutenzione apparecchiature sanitarie” dell'anno 2017 per Euro 19.872,70 (01/10/17 – 31/12/17);

al conto economico n. 64.25.06 descrizione: “Manutenzione apparecchiature sanitarie” dell'anno 2018 per Euro 79.491,13;

al conto economico n. 64.25.06 descrizione: “Manutenzione apparecchiature sanitarie” dell'anno 2019 per Euro 79.491,13;

al conto economico n. 64.25.06 descrizione: “Manutenzione apparecchiature sanitarie” dell'anno 2020 per Euro 59.618,39 (01/01/20 – 30/09/20);

al conto economico n. 64.25.06 descrizione: “Manutenzione apparecchiature sanitarie” dell'anno 2017 per Euro 52.472,20 (01/02/17 – 30/09/17);

al conto economico n. 85.10.260 descrizione: “Quote contributive” dell'anno 2017 per Euro 225,00;

al conto economico n. 70.10.06 descrizione: “Spese pubblicazione” dell'anno 2017 per Euro 2.000,00;

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della S.C. Provveditorato Economato
e Responsabile del procedimento
(dott. Luigi Ortaglio)

Il Responsabile della S.C. Economico Finanziaria conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della S.C. Economico Finanziaria
(d.ssa  Domenica Luppino)